

INDENNITÀ IPG E MATERNITÀ IN SINTESI

CASSA DI COMPENSAZIONE COMPETENTE

Per il versamento delle prestazioni è competente la cassa di compensazione del datore di lavoro presso la quale il salariato era assicurato durante il periodo in cui è sorto il diritto alle prestazioni. In assenza di un rapporto di lavoro è competente la cassa di compensazione dell'ultimo datore di lavoro.

CALCOLO DELLE INDENNITÀ IPG E MATERNITÀ

La base per il calcolo delle prestazioni è costituita dal salario AVS. Il calcolo delle prestazioni IPG cambia a seconda del tipo di rapporto di lavoro.

Beneficiari di IPG con salario mensile fisso

Per queste persone è sufficiente indicare il salario mensile attuale, sempre che sia rimasto invariato per almeno tre mesi.

Beneficiari di IPG con salario irregolare

Rientrano nella categoria delle persone che prestano un servizio conseguendo un reddito irregolare o variabile soprattutto i collaboratori temporanei. In questi casi per il calcolo delle prestazioni non ci si può basare sul tempo di lavoro prestato in una settimana e sul salario orario corrispondente.

Il calcolo dell'indennità deve basarsi sulla media del reddito conseguito negli ultimi tre mesi prima del servizio. In caso di variazioni salariali significative, la cassa si riserva il diritto di considerare il reddito dei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio/l'assenza (cfr. www.consimo.ch/ak117/schede).

I dipendenti con più datori di lavoro sono tenuti a dichiarare i salari percepiti da tutti i datori di lavoro nel periodo considerato.

Calcolo dell'indennità di maternità

Le basi per il calcolo dell'indennità di maternità sono definite dalle direttive IPG.

Per essere obiettivo ed equo, il calcolo dell'indennità di maternità deve basarsi su un periodo rappresentativo. Solitamente sono sufficienti tre mesi. Tuttavia se in questo arco di tempo si riscontrano oscillazioni significative, è opportuno considerare un periodo più lungo (al massimo 12 mesi).

Per informazioni più dettagliate rimandiamo ai seguenti promemoria:

- <https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Opuscoli-informativi/Prestazioni-dellIPG-servizio-e-maternità>
- www.consimo.ch/ak117/schede (nella sezione „Prestazioni dell'IPG”)

PIATTAFORMA D'INFORMAZIONE SULLE PRESTAZIONI IPG E MATERNITÀ

Per evitare doppi versamenti, l'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro delle indennità IPG e di maternità in corso. Se dalle notifiche risultano irregolarità circa l'importo, la durata o il diritto alle indennità, la cassa di compensazione è incaricata di procedere ai necessari accertamenti. Se questi mostrano che le prestazioni sono state versate in doppio a una stessa persona e per uno stesso periodo di servizio, le prestazioni indebitamente ricevute devono essere restituite.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Trovate una scheda dettagliata all'indirizzo www.consimo.ch/ak117/schede.

**Cassa d'asegni familiari
swisstempfamily (CAF 117.201)**